

Codice A1814B

D.D. 24 marzo 2023, n. 891

Autorizzazione idraulica (PI 1386 T. Stura) e concessione sedime demaniale per il mantenimento del ponte sul Torrente Stura, in località Piancarpeneto, in Comune di Belforte Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Belforte Monferrato (AL).



ATTO DD 891/A1814B/2023

DEL 24/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1386 T. Stura) e concessione sedime demaniale per il mantenimento del ponte sul Torrente Stura, in località Piancarpeneto, in Comune di Belforte Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Belforte Monferrato (AL).

Il Comune di Belforte Monferrato con sede in Via San Colombano n° 3 -15070 – Belforte Monferrato (AL) C.F. e P.IVA 00382120061 –PEC: belfortemonferrato@pecpro.it, con nota pervenuta il 28/11/2022 (ns. prot. n. 00050410), ha presentato istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale, per interventi riguardanti il mantenimento del ponte sul T. Stura che collega la SP 456 con Loc. Piancarpeneto del comune di Belforte Monferrato (AL), a singola corsia larga 3.30 metri e composto da due campate, una di circa 23 metri e l’altra di 35 metri, con relativa mensola in acciaio staffata sul paramento di valle dell’impalcato, a sostegno di una tubazione in polietilene di diametro 200 mm, interventi finanziati con contributo confluito nell’ambito del PNNR Missione M2 Componente C4 Investimento 2.2.- finanziato Next Generation EU.

Gli elaborati progettuali digitali relativi ai lavori di cui all’oggetto, a firma Ing. Alberto Bodrato (ordine prov. Alessandria) e Geol Basso Andrea (albo prov. Alessandria), sono costituiti per quanto di competenza, in n°3 tavole grafiche, da relazione tecnica, relazione geologica, relazione di compatibilità idraulica, documentazione fotografica, approvati con DGC n. 22 del 11.11.2022.

Nel corso del sopralluogo congiunto con il progettista, nel corso del quale sono state discusse le tipologie d’intervento, è stata anche evidenziata la modalità di discesa in alveo che avverrà dalla sponda sinistra immediatamente a monte del ponte tramite la realizzazione di pista in scarpata.

In base alla documentazione progettuale è previsto il consolidamento dell’attraversamento sul torrente Stura in Comune di Belforte Monferrato (AL), posto a collegamento della SP 456 con Loc. Piancarpeneto del comune richiedente, mediante rinforzo strutturale sia delle parti in c.a. (spalle, fondazioni) previo trattamento protettivo delle armature e ringrosso delle sezioni in cls, sia delle

parti metalliche di piattaforma, ove le strutture principali (travi in acciaio) saranno trattate con sabbiatura, antiruggine e verniciatura protettiva. Inoltre la pila, costituita da colonne accoppiate in acciaio, sarà rivestita da setti in c.a. raccordati alle stesse previo ringosso del dado di fondazione. Infine sul lato di valle dell'impalcato sarà realizzata una mensola in acciaio staffata sul paramento di valle dell'impalcato, a sostegno di una tubazione in polietilene di diametro 200 mm.

La verifica di compatibilità idraulica prodotta evidenzia che in corrispondenza dell'attraversamento, la portata a TR200 anni transita, con un franco di sicurezza di oltre 5 m mentre nel tratto di monte tale portata rimane contenuta nel corridoio fluviale del torrente.

Pertanto il criterio del franco idraulico contenuto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, risulta posseduto dall'infrastruttura oggetto d'intervento che risulta così mantenibile nell'attuale geometria.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo, la realizzazione delle opere in argomento di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del T. Stura e dei dissesti che lo contraddistinguono che risultano né aggravati né modificati, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Considerato che trattandosi di manufatto d'attraversamento di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito e senza la costituzione del deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e smi, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come previsto dall'art. 30 del D.P.G.R. in data 66.12.2022, n. 10/R.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Visto il disciplinare di repertorio interno n. 1520 del 13/03/2023 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, nonché le prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione delle opere e alla loro successiva gestione, allegato alla presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. 523/1904 "T.U. sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visti gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il

personale";

- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001 e s.m.i.);
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 (così come previsto dall'art. 30 del D.P.G.R. in data 66.12.2022, n. 10/R);
- isto il Disciplinare di concessione a repertorio interno n. 1520 del 13/03/2023;

determina

1) **di autorizzare**, ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Comune di Belforte Monferrato (AL)- P.IVA 00382120061, al mantenimento dell'attraversamento esistente lungo il T. Stura posto a collegamento tra la SP 456 con Loc. Piancarpeneto, nel comune di Belforte Monferrato (AL) e ad eseguire i lavori di manutenzione sullo stesso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. non dovranno essere allestiti ponteggi trasversali al corso d'acqua occludenti la sezione libera di deflusso;
- c. sulle sponde dovrà essere posta opportuna segnaletica che indichi ai mezzi transitabili, velocità e pericoli derivanti dall'attraversamento ed adottate tutte le disposizioni previste dalla normativa stradale vigente, al fine di garantire la pubblica incolumità di chi vi acceda;
- d. l'accesso ed il transito sul manufatto dovranno essere adeguatamente gestiti dal concessionario e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- e. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- f. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale

pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

- g. le eventuali opere provvisorie in alveo, dovranno essere dimensionate in modo da essere facilmente rimosse ad opera della corrente in concomitanza di morbose del corso d'acqua e sottoposte a chiusura nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al termine del cantiere andranno prontamente rimosse e ripristinata la continuità dell'alveo;
- h. le opere e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
- j. il taglio delle essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
- k. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa

autorizzazione di questo Settore;

- o. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

2) **Di concedere** al Comune di Belforte Monferrato (AL), ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.(così come previsto dall'art. 30 del D.P.G.R. in data 66.12.2022, n. 10/R), l'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del T. Stura, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza integrati con le prescrizioni sopra riportate.

3) Di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2042, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

4) Di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5) Di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 (così come previsto dall'art. 30 del D.P.G.R. in data 66.12.2022, n. 10/R), è esonerato dal pagamento della cauzione.

6) di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, (così come previsto dall'art. 30 del D.P.G.R. in data 66.12.2022, n. 10/R), è esonerato dal pagamento del canone di concessione.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi

Paola Ferrari

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Rep. N° 1520 del 13/03/2023

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per mantenimento del ponte sul Torrente Stura, in loc. Piancarpeneto, in Comune di Belforte Monferrato (AL), ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 e s.m.i..

Richiedente: Comune di Belforte Monferrato con sede in Via San Colombano n° 3 -15070 – Belforte Monferrato (AL) C.F. e P.IVA 00382120061 – nella persona del Responsabile del servizio Tecnico e LL.PP., Geom Ravera Franco.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento del ponte sul T. Stura che collega la SP 456 con Loc. Piancarpeneto, del comune di Belforte Monferrato (AL), a singola corsia e due campate, con mensola sul paramento di valle dell'impalcato, a sostegno di una tubazione 200 mm. La struttura del ponte presenta fondazioni e spalle in c.a. mentre il piano dell'impalcato e la pila sono realizzati in acciaio. Gli interventi di rinforzo strutturale sia delle parti in c.a. (spalle, fondazioni) consistono nel risanamento del calcestruzzo, nel ringrosso della fondazione della pila in c.a., nel rivestimento della pila con setti in c.a. e nella sabbiatura e verniciatura delle travi d'impalcato, come indicato negli elaborati grafici digitali allegati all'istanza. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni qui di seguito

riportate.

- a) Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b) non dovranno essere allestiti ponteggi trasversali al corso d'acqua occludenti la sezione libera di deflusso;
- c) sulle sponde dovrà essere posta opportuna segnaletica che indichi, ai mezzi transitabili, velocità e pericoli derivanti dall'attraversamento e dovranno essere adottate tutte le disposizioni previste dalla normativa stradale vigente, al fine di garantire la pubblica incolumità di chi vi acceda;
- d) l'accesso ed il transito sul manufatto dovranno essere adeguatamente gestiti dal concessionario e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che possano determinare il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- e) le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- f) durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; resta in carico dello stesso

richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

- g) le eventuali opere provvisorie in alveo, dovranno essere dimensionate in modo da essere facilmente rimosse ad opera della corrente in concomitanza di morbide del corso d'acqua e sottoposte a chiusura nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che possano determinare il superamento delle condizioni di sicurezza; al termine del cantiere andranno prontamente rimosse e ripristinata la continuità dell'alveo;
- h) le opere e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31 Dicembre 2042. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative

all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Belforte Monferrato con sede in Via San Colombano n° 3 -15070 – Belforte Monferrato (AL) . Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, _10/03/2023

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

II RESPONSABILE DEL SETTORE

geom. Franco Ravera

ing. Roberto Crivelli

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del

documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)